



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

POLIZIA LOCALE

N. 32 DEL 21-05-2025

Oggetto: ORDINANZA DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, NEL PARCHEGGIO DI VIA CASOLINI, N. 29, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL GIORNO 24/05/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00.

VISTA l'esigenza da parte dell'Azienda esecutrice dei lavori di manutenzione del verde pubblico, "PAESAGGI E GIARDINI SRL" con sede in Via Crocette 2/a – 24040 Osio Sopra (BG), per conto del Comune di Terno d'Isola in qualità di committente dei lavori, con la quale si richiede il permesso di istituire il divieto parcheggio e sosta nel parcheggio di via Casolini 29 per sabato 24/05/2025 dalle ore 08.30 fino alle 17.00, per poter permettere i lavori di manutenzione del verde pubblico;

RAVVISATA per tanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici atti a consentire il regolare svolgimento dei lavori sopra meglio descritti;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n.285, Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, n.495, Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. vo n° 267 del 18.08.2000;

RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si rende opportuno intervenire in merito, adottando gli opportuni provvedimenti viabilistici;

ORDINA:

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, NEL PARCHEGGIO DI VIA CASOLINI, N. 29, PER CONSENTIRE I LAVORI DI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL GIORNO 24/05/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00.

ORDINA altresì

- di operare sulla strada secondo la vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri stradali;
- alla ditta esecutrice dei lavori, di concerto con il Comando di Polizia Locale, di predisporre un adeguata segnaletica stradale come previsto dal Codice della strada da posizionare con debito anticipo nei cantieri;

DISPONE:

- che la presente venga affissa all'albo comunale;
- che venga affissa nei pressi delle vie oggetto dei lavori;
- che venga trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori;

Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della presente Ordinanza affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dal Decreto Legislativo citato.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Pagani Cesare

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.